



Comune di Cartura
Regione del Veneto
Provincia di Padova

P.I.

II° Piano degli Interventi 2022-2027

Fase 2A

Artt. 17,18 LR n°11/2004

elaborato P-06 approvazione

adozione - DCC. n° 38 del 28.09.2023

approvazione - DCC. n° 10 del 19.03.2024

Maggio 2024

Relazione programmatica

Progettista:

GianLuca Trolese - urbanista

Gruppo di lavoro:

Gianluca Gallato - urbanista
Thomas Rossi - dott. forestale





RELAZIONE PROGRAMMATICA

Elaborato P-06

| | |
|--|----|
| 1. PREMESSA..... | 4 |
| 1.1 Procedura di approvazione del Piano degli Interventi..... | 5 |
| 1.2 Elaborati della fase 2A al II° Piano degli Interventi (2022/2027)..... | 6 |
| 2. CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE..... | 8 |
| 3. LA VARIANTE FASE 2A AL II° PIANO DEGLI INTERVENTI..... | 9 |
| 3.1 Sintesi della variazione cartografica apportate con la fase 2A al II° Piano degli Interventi (2022/27)..... | 9 |
| 3.2 Sintesi della variazioni normative apportate con la fase 2A al II° Piano degli Interventi (2022/27)..... | 10 |
| 3.3 Dimensionamento della fase 2A al II° Piano degli Interventi (2022/2027) | 11 |
| 3.4 Monitoraggio del consumo di Suolo fase 2A al II° Piano degli Interventi (2022/2027)..... | 11 |
| 4. LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA VARIANTE FASE 2A AL II°PIANO DEGLI INTERVENTI..... | 14 |
| 4.1 Valutazione di Assoggettabilità a VAS della variante fase 2A al II° Piano degli Interventi | 14 |
| 4.2 Valutazione di Compatibilità idraulica "VCI" della variante fase 2A al II° Piano degli Interventi..... | 14 |



1. PREMESSA

Il Comune di Cartura ha:

1. adottato il PATI tematico del "Conselvano" con delibera di consiglio comunale n. 36 del 28/11/2008 e approvato nella conferenza di servizi del 06/07/2011 ratificata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 191 del 23/07/2012 pubblicato il 17/08/2012 nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e successivamente dal 31/08/2012 il PATI è divenuto efficace;
2. adottato il PAT con Delibera del commissario ad acta n. 1 del 05.11.2011 che è stato successivamente approvato in Conferenza di Servizi con la Regione Veneto e la Provincia di Padova il 17/06/2011. La Delibera di ratifica della Giunta Provinciale n°81 è stata pubblicata il 15/03/2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e successivamente dal 28/04/2012 il PAT è divenuto efficace;
3. adottato il PAT variante 1 - di recepimento della LR. 14/2017 - con delibera di consiglio comunale n. 23 del 27.11.2020 che è stato successivamente approvato con delibera di consiglio comunale n. 2 del 30.04.2021, pertanto 15 giorni dopo la pubblicazione, è divenuto efficace;
4. adottato il I° PI (2016/21), di raccordo generale con la disciplina del PAT/PATI, con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 10/12/2015 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13/04/2016, pertanto 15 giorni dopo la pubblicazione, è divenuto efficace;
5. adottato la variante 1 al I° PI (2016/21) con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 24.09.2018 successivamente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 22.05.2019, pertanto 15 giorni dopo la pubblicazione, è divenuto efficace;
6. adottato il II° PI (2022/2027) fase 1 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31.05.2022 successivamente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28.11.2022, pertanto 15 giorni dopo la pubblicazione, è divenuto efficace;

L'Amministrazione ha avviato il processo di redazione del II° Piano degli Interventi vigente tramite specifiche fasi, in attuazione alle scelte operate nel PAT. Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 31/05/2022, il Sindaco ha presentato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico Preliminare, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 23/04/2004 n° 11 nel quale si prevede che l'elaborazione del II PI si articoli su tre fasi:

- Fase 1: predisposizione di una variante parziale relativamente l'istituzione del RECRE (Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi) di cui alla L.R. n° 14/2019, per l'inserimento di puntuali modifiche alle N.T.O.;
- Fase 2: predisposizione di una variante parziale relativamente alla riclassificazione di aree edificabili in inedificabili (varianti verdi) ed eventuale recepimento di proposte di accordo pubblico privato;



- Fase 3: ricomposizione cartografica e normativa dello stato pianificatorio vigente in adeguamento alle varianti parziali già approvate ed eventuale recepimento delle richieste derivanti dalla fase di concertazione e stesura del piano complessivo con i contenuti cui art. 17 della L.R. n° 11/2004 ed eventuale recepimento del regolamento edilizio tipo (RET);

Potranno essere redatte ulteriori varianti nel rispetto degli obiettivi fissati dal presente documento del sindaco in relazione a diverse aree tematiche, opportunità o occasioni; si potranno produrre varianti formalmente distinte, con procedimenti amministrativi fra loro separati e asincroni.

La presente variante si configura come "fase 2A" al II° PI (2022/27).

L'operazione di precisazione delle scelte del PAT non deve essere intesa nella sua totalità in capo al primo PI, ma avviene selettivamente in più fasi successive, attraverso più PI che predispongono l'attuazione complessiva dello scenario di sviluppo.

In ogni caso il PI opera nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal PAT e non compromette con le proprie previsioni le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PAT stesso.

1.1 Procedura di approvazione del Piano degli Interventi

La variante al PI ai sensi dell'art. 18 della LR. 11/2004 è adottato e approvato dal consiglio comunale.

La procedura per la formazione della variante al PI è regolata dalla Legge Urbanistica Regionale all'articolo 18:

- "1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.
- 2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.
- 3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all'articolo 32 della legge n. 69 del 2009 il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
- 4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.



- 5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
- 5 bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano.
- 6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.
- 7. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30.
- 7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.
- 8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.
- 9. L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace. "

1.2 Elaborati della fase 2A al II° Piano degli Interventi (2022/2027)

La variante è da considerarsi "puntuale" è composta dai seguenti elaborati che integrano il PI vigente :

- Elab. P03a Disciplina del suolo (estratto II° PI fase 2A) - sc. 1:5.000;
- Elab. P04b Zone significative Cagnola - Trevisana (estratto II° PI fase 2A) - sc. 1:2.000;



- Elaborato P-05: Norme Tecniche Operative | variazioni (II° PI fase 2A);
- Elaborato P-06: Relazione programmatica (II° PI fase 2A);
- Elaborato P-10: Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (II° PI fase 2A);
- Elaborato P-11: Asseverazione di non necessità alla valutazione di compatibilità idraulica (II° PI fase 2A);
- Elaborato P14 – V.Inc.A – Asseverazione di non necessità (II° PI fase 2A);

La presente variante di carattere puntuale riguarda l'aggiornamento - sulla scorta delle direttive dell'amministrazione - delle NTO (art.9,14 e 16) del Piano degli Interventi vigente e la modifica cartografica ricadente nel tessuto "T1/30", pertanto non determina la reiterazione delle previsioni approvate con il I° PI cui DCC. 11/2016 e successiva variante 1 cui DCC. 24/2018 oggetto di decadenza cui art. 18 co.7 della LR.11/2004.

La presente variante non determina la reiterazione quinquennale delle aree di espansione cui art. 18 co.7bis della LR.11/2004 approvate con il I° PI (2016/21), di raccordo generale con la disciplina del PAT/PATI, (DCC n. 11 del 13/04/2016).

Nelle aree - indicate nel PI vigente - per servizi e di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati decadute si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree (FASE 3 II PI).



2. CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE

Ai sensi dell'articolo 18 co.2 della LR.11/2004, la formazione del PI è preceduta da forme di consultazione/concertazione con la cittadinanza e altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 31 maggio 2022 il Sindaco ha presentato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico Preliminare, così come previsto all'art. 18, comma 1, della Legge Regionale 11/2004, nel quale si prevedeva che l'elaborazione del II° PI si articolasse in tre fasi.



- ⇒ Fase 1: predisposizione di una variante parziale relativamente l'istituzione del RECRECUI cui LR. 14/2019, l'inserimento di puntuali modifiche alle NTO;
- ⇒ Fase 2: predisposizione di una variante parziale relativamente alla riclassificazione di aree edificabili in inedificabili (varianti verdi) ed eventuale recepimento di proposte di accordo pubblico privato;
- ⇒ Fase 3: ricomposizione cartografica e normativa dello stato pianificatorio vigente in adeguamento alle varianti parziali già approvate ed eventuale recepimento delle richieste derivanti dalla fase di concertazione e stesura del piano complessivo con i contenuti cui art. 17 della LR. 11/2004 ed eventuale recepimento del regolamento edilizio tipo (RET);

Il documento programmatico definiva inoltre al capitolo 1.6 la possibilità di redigere ulteriori fasi nel rispetto degli obiettivi prefissati. Di seguito si riporta estratto Documento del Sindaco illustrato nel consiglio comunale n°10 del 31.05.2022.

Potranno essere redatte ulteriori varianti nel rispetto degli obiettivi fissati dal presente documento del sindaco in relazione a diverse aree tematiche, opportunità o occasioni. Ovvero in forza al presente documento, si potranno produrre varianti formalmente distinte, con procedimenti amministrativi fra loro separati e asincroni.

3. LA VARIANTE FASE 2A AL II° PIANO DEGLI INTERVENTI

3.1 Sintesi della variazione cartografica apportate con la fase 2A al II° Piano degli Interventi (2022/27)

| Variazione | |
|--|---|
|  |  |
| Stato vigente | Stato di variante |

Descrizione:

L'ambito oggetto di variante si colloca nella località di Cagnola, lungo via Argine Sx Pontemanco e catastalmente censito al NCT foglio n.1 mappali n. 229-231.

Le aree sopra descritte (foglio n.1 mappali n. 229-231) rientrano in: "Tessuto agricolo di connessione naturalistica (E3)", "Ambito di connessione naturalistica di primo grado" e "Parco Fluviale Agricolo". I terreni in oggetto fanno parte della pertinenza del fabbricato principale collocato nel tessuto storico "T1/30" e ne costituiscono corte esclusiva, pertanto si prevede l'estensione del Tessuto storico "T1/30" senza alcun carico urbanistico sul lato nord-ovest per una superficie di circa 1.000 m² e i restanti mappali di proprietà vengono riclassificati in area a verde privato.

L'area oggetto di variante è esterna agli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) come individuati nella tavola del PAT variante 1 - di recepimento della LR. 14/2017 approvata con DCC. n. 2 del 30.04.2021, pertanto la trasformazione consuma suolo per una superficie pari a 1.000 m².



3.2 Sintesi della variazioni normative apportate con la fase 2A al II° Piano degli Interventi (2022/27)

Le NTO del 2° PI fase 2A sono state aggiornate all'art. 9, 14 e 16 in recepimento delle direttive dell'amministrazione.

Articolo 9

Termini urbanistici di uso corrente:

- precisazione delle pertinenze che non concorrono alla determinazione della superficie coperta;
- modifica dei parametri delle altezze relativamente ai sottotetti da considerare nel calcolo della superficie utile;
- integrazione dei i locali praticabili (Lp) e i locali non praticabili (Lnp) che non concorrono al calcolo del volume;
- precisazione della dizione relativa ai volumi tecnici;
- precisazione della definizione relativa alle costruzioni interrato;
- precisazione dei parametri relativi le aree di parcheggio;
- precisazione della definizione relativa al Distacco tra i fabbricati e i corpi di fabbrica (DF) in riferimento alle definizioni uniformi cui DGR n. 1896/2017;
- precisazione della definizione relativa la Distanza dai confini di proprietà (DC) in riferimento alle definizioni uniformi cui DGR n. 1896/2017;
- precisazione della definizione relativa la Distanza dalle strade (DS) in riferimento alle definizioni uniformi cui DGR n. 1896/2017;
- precisazione della disciplina sui Bersò, pompeiane e pergolati;
- precisazione della disciplina sui gazebo;
- precisazione dei parametri relativi i Locali praticabili (Lp);
- precisazione dei parametri relativi i Locali non praticabili (Lnp).

Articolo 14

Norme specifiche sulle destinazioni d'uso relativo fabbisogno di standard:

- stralcio dell'obbligo di realizzazione per ogni nuovo alloggio di un posto auto coperto, in apposito vano all'interno dell'edificio ed di un posto auto scoperto;
- stralcio dell'obbligo di realizzazione dei parcheggi privati per le destinazioni produttive e commerciali direzionali;

Articolo 16

Le condizioni generali degli interventi del territorio urbanizzato

- precisazione dei parametri relativi l'inclinazione delle falde nella nuova edificazione;
- precisazione normativa per l'applicazione degli ampliamenti fisiologici di 150 mc;



- precisazione dei parametri per la messa a dimora delle mitigazioni ambientali negli interventi produttivi;
- precisazione dei parametri per la realizzazione delle recinzioni.

Nell'elaborato P-05 "Norme Tecniche Operative - variazioni" della presente fase 2A si evidenziano puntualmente le parti normative oggetto di modifica in recepimento ai nuovi disposti normativi e/o che risulti funzionali ad una migliore definizione e applicazione della disciplina urbanistica comunale vigente.

3.3 Dimensionamento della fase 2A al II° Piano degli Interventi (2022/2027)

La fase 2A al II° PI 2022/27 non introduce nuovi carichi urbanistici pertanto la variante non incide sul dimensionamento urbanistico generale e complessivamente la dotazione di standard esistente della fase 2° del II°Piano degli Interventi supera la dotazione minima richiesta.

3.4 Monitoraggio del consumo di Suolo fase 2A al II° Piano degli Interventi (2022/2027)


La Legge Regionale 6 giugno 2017, n°14 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n°11"Norme per il governo del Territorio e in materia di paesaggio", detta norme di programmazione dell'uso del suolo volte ad una riduzione progressiva e controllata della superficie artificiale, alla tutela del paesaggio, delle reti ecologiche e delle superfici agricole e forestali, alla rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato.

Con DGR 668/2018 - ai sensi della LR 14/2017 art. 4 comma 2 lettera a) - al Comune di Cartura è stata assegnata una quantità massima di consumo di suolo pari al residuo di Superficie Agricola Trasformabile monitorata con la variante 1 al PAT Cartura ovvero 10,20 ha e recepito con la sopracitata variante al PAT.

La presente variante consuma suolo per una superficie pari a 1.000 m², in quanto è prevista una riclassificazione urbanistica esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC).



| Verifica della quantità di consumo di suolo | | | |
|---|--|--|--|
| ATO | Quantità massima di consumo di suolo assegnato | MONITORAGGIO previsioni fase 5 I° PI esterne AUC | Quantità di consumo di suolo disponibile per i prossimi PI |
| | (A) m ² | (B) m ² | (C) m ² |
| 1 | 102.000 | 0 | 101.000 |
| 2 | | 1.000 | |
| 3 | | 0 | |
| 4 | | 0 | |
| 5 | | 0 | |
| 6 | | | |
| Totale | 102.000 | 101.000 | 101.000 |





4. LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA VARIANTE FASE 2A AL II°PIANO DEGLI INTERVENTI

4.1 Valutazione di Assoggettabilità a VAS della variante fase 2A al II° Piano degli Interventi

Il PI, coerentemente con i "comandi" del Piano di Assetto del Territorio e dell'allegato Rapporto Ambientale valuta "la contestualità degli interventi previsti dal PAT" stesso di ogni singolo intervento previsto.

La fase 2A al II° Piano degli Interventi 2022/27 è sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità o a VAS e valutazione di incidenza ambientale "V.Inc.A" come previsto dalla normativa vigente.

Con parere n. 12 del 25.01.2024 la commissione regionale VAS ha espresso parere di non assoggettare alla procedure di VAS la presente variante.

4.2 Valutazione di Compatibilità idraulica "VCI" della variante fase 2A al II° Piano degli Interventi

Nell'elaborato "11 - Asseverazione di non necessità alla Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI)" è stata predisposta l'asseverazione della non necessità della valutazione idraulica DGR.2948/2009 come previsto dalla normativa.

Tale asseverazione sarà inviata, prima dell'adozione della variante, all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio. Tale struttura regionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento potrà formulare motivate obiezioni e richiedere la valutazione di compatibilità idraulica. Decorso questo termine la verifica si intende positiva.

Si evidenzia che le aree oggetto della presente variante ricadono nell'ambito del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico Alpi Orientali, approvato in data 07.02.2023 con pubblicazione in gazzetta ufficiale. L'intervento in oggetto rientra nell'ambito di pericolosità idraulica media (P2) del PGRA.

Con nota prot. 514009 del 21.09.2023 il genio civile di Padova ha espresso parere positivo alla asseverazione di non necessità alla valutazione idraulica cui DGR. 2948/2009.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE MOTIVATO

N.12 IN DATA 25 GENNAIO 2024

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante Parziale n. 2 A al secondo Piano degli Interventi del Comune di Cartura (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- che la Commissione VAS si è riunita in data 25 gennaio 2024 come da nota di convocazione del 24 gennaio 2024 protocollo regionale n.38963;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Sovizzo con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 585927 del 27/10/2023, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante Parziale n. 2 A al secondo Piano degli Interventi;

CONSIDERATO che con nota prot n. 601528 del 07/11/2023 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, ha inviato richiesta di contributo ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV
- Provincia di Padova
- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
- Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
- Ulss 6 Euganea
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
- Consiglio di Bacino Bacchiglione
- Acque Venete
- Comune di Bovolenta
- Comune di Casalserugo



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- Comune di Conselve
- Comune di Due Carrare
- Comune di Maserà di Padova
- Comune di Pernumia
- Comune di San Pietro Viminario
- Comune di Terrassa Padovana
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Geologico e Attività Estrattive

RILEVATO CHE sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Contributo del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo acquisito al prot. reg. n.619927 del 17/11/2023;
- Contributo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso acquisito al prot. Reg. n.625115 del 22/11/2023
- Contributo di Ulss n.6 Euganea acquisito al prot. Reg. n.639505 del 30/11/2023

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della "Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 314/2023", pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che oggetto dell'istanza è la "Variante Parziale n. 2 A al secondo Piano degli Interventi".

L'ambito oggetto di variante si colloca nella località di Cagnola, lungo via Argine Sinistro Pontemanco.

Le aree rientrano in: "Tessuto agricolo di connessione naturalistica (E3)", "Ambito di connessione naturalistica di primo grado" e "Parco Fluviale Agricolo". I terreni in oggetto fanno parte della pertinenza del fabbricato principale collocato nel tessuto storico "T1/30" e ne costituiscono corte esclusiva, pertanto la variante qui in esame prevede l'estensione del Tessuto storico "T1/30" senza alcun carico urbanistico sul lato nord-ovest per una superficie di circa 1.000 m² ed i restanti mappali di proprietà vengono riclassificati in area a verde privato.

L'area oggetto di variante è esterna agli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) come individuati nella tavola del PAT variante 1, di recepimento della L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 2 del 30.04.2021, pertanto la trasformazione consuma suolo per una superficie pari a 1.000 m².

Nell'elaborato P-05 "Norme Tecniche Operative", variazioni" della fase 2A si evidenziano puntualmente le parti normative oggetto di modifica in recepimento ai nuovi disposti normativi e/o che risulti funzionali ad una migliore definizione e applicazione della disciplina urbanistica comunale vigente. Le N.T.O. del II° PI fase 2A sono state aggiornate all'art. 9, 14 e 16 in recepimento delle direttive dell'amministrazione, quali:

Nel RAP, il valutatore descrive le modifiche afferenti all'articolato normativo oggetto della variante in esame, quali:

- Articolo 9 "Termini urbanistici di uso corrente", sono introdotte diverse precisazioni relative a pertinenze, ai volumi tecnici, ai parametri urbanistici ed edilizi (distanze dalle strade, dai confini di proprietà, ecc.);
- Articolo 14 "Norme specifiche sulle destinazioni d'uso relativo fabbisogno di standard", sono introdotte modifiche relative allo stralcio dell'obbligo di realizzazione per ogni nuovo alloggio di un



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

posto auto coperto, in apposito vano all'interno dell'edificio ed di un posto auto scoperto, oltre allo stralcio dell'obbligo di realizzazione dei parcheggi privati per le destinazioni produttive e commerciali direzionali;

- Articolo 16 "Le condizioni generali degli interventi del territorio urbanizzato": sono inserite alcune precisazioni afferenti i parametri relativi l'inclinazione delle falde nella nuova edificazione, la normativa per l'applicazione degli ampliamenti fisiologici di 150 mc, i parametri per la messa a dimora delle mitigazioni ambientali negli interventi produttivi nonché la precisazione dei parametri per la realizzazione delle recinzioni.

Per quanto riguarda l'analisi della Variante rispetto al quadro programmatico sovraumunale, comunale e di settore (PGRA e PGA), è possibile affermare che le modifiche proposte si pongono in coerenza o, in riferimento ai Piani di Settore, non presentano problematiche.

Gli esiti della verifica di assoggettabilità a VAS evidenziano che gli impatti attesi dell'attuazione della variante non sono significativi per quasi la totalità delle azioni. Si rileva la prevalente coerenza con il quadro pianificatorio sovraordinato.

L'analisi dello stato di fatto dell'ambiente è stata condotta, all'interno del RAP, secondo le classiche matrici: aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, biodiversità, paesaggio, patrimonio architettonico archeologico e culturale, inquinanti fisici (acustica, luminoso, radon, RIR), socioeconomia (popolazione, attività economiche, rifiuti, energia), demografia, attività commerciali-produttive e turismo, mobilità, rifiuti.

Tale approfondimento, alla scala di definizione dell'ambito di variante, non ha evidenziato particolari problematiche o emergenze.

Complessivamente, il RAP ha considerato e risulta sostanzialmente rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente e si rileva altresì come l'analisi integrata della documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS e con i pareri resi dalle Autorità Ambientali consultate, consente di accertare il rispetto di quanto previsto dai "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12", di cui all'Allegato I, Parte Seconda, Titolo II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Risulta quindi possibile, da parte dell'Autorità competente, l'espressione del presente parere di non assoggettabilità a VAS, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma "3-bis" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., seppur evidenziando la necessità di prevedere puntuali condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Cartura (PD).

Infine, preme comunque evidenziare come il presente parere rilasciato nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità delle opere ed edifici esistenti e delle azioni previste dalla presente proposta di variante la cui sussistenza e verifica è altresì demandata al Comune di Cartura (PD).

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VInCA, Capitale Naturale e NUVV in data 25 gennaio 2024, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla "Variante Parziale n. 2 A al secondo Piano degli Interventi del Comune di Cartura (PD)" sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi della variante, non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento di puntuali raccomandazioni;

ATTESO che il rispetto delle condizioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "Relazione di sintesi";

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "Variante Parziale n. 2 A al secondo Piano degli Interventi del Comune di Cartura (PD)", in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, previo rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. in fase di attuazione, siano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
2. siano ottemperate le indicazioni/prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti/autorità ambientali, per le parti non in contrasto con i contenuti della presente proposta di parere di non assoggettabilità a VAS e nella valutazione di incidenza ambientale;
3. l'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti e diversi da quelli di cui agli articoli 12 e 13 e dagli interventi di ristrutturazione edilizia, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle NTA del PGRA (All. A punti 2.1 e 2.2) solo nel caso in cui sia accertato il superamento del rischio specifico medio R2, come disciplinato dall'art.14 commi 2 e 4;
4. devono essere recepiti gli esiti della "Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 314/2023":
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n.64 del 22/03/2016 della Commissione Regionale VAS;
 - dichiarando per la variante parziale fase 2A al II PI di Cartura (PD), una conclusione positiva della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, dell'osservanza delle prescrizioni previste dal parere n.64 del 22/03/2016 della Commissione Regionale VAS.



giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

Il presente parere motivato si compone di 05 pagine.



Data

21 SET 2023

Protocollo N° 5140CS Class: 420.03.1 Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Comune di CARTURA (PD) – Variante Fase 2A al II Piano degli Interventi
Presenza d'atto dell'asseverazione di "non necessità della valutazione idraulica" ai sensi della D.G.R.
n.2948/2009

Al Comune di Cartura (PD)
e p.c. Alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica
Alla Provincia di Padova - Settore Urbanistica
Al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Con riferimento alla documentazione inerente la variante parziale in oggetto e la relativa asseverazione di non necessità di valutazione idraulica inviata da codesto Comune con nota prot. n. 7409 del 06/09/2023 e acquisita agli atti in data 07/09/2023 prot. n. 483821, si fa presente quanto segue.

Si prende atto

della asseverazione rilasciata dal tecnico estensore della variante in oggetto, dalla quale emerge che la variante succitata non comporta, rispetto al piano urbanistico vigente, alterazioni al regime idraulico delle aree interessate, né di quelle a loro strettamente connesse, tali da rendere necessario uno studio di compatibilità idraulica.

La presente è riferita esclusivamente alla compatibilità idraulica della variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi della D.G.R.n. 2948 del 06/10/2009, al fine di evitare ogni aggravio della situazione idraulica del territorio, e restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione della variante in oggetto.

Appare opportuno ricordare che ogni intervento è subordinato a quanto stabilito dalle Norme Tecniche del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente distrettuale delle Alpi Orientali e pubblicato nella G.U.R.I. n. 29 del 04/02/2022. Tale normativa è sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici che sono, ove non conformi, modificati di diritto.

Distinti saluti.

Il Direttore
-ing. Sarah Costantini -

Referente: geol. Ilaria Maurizio 049-8778663 - P.O. OO.II.: ing. Michele Corrain
Responsabile del Procedimento: ing. Sarah Costantini

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio 6POHBQ

P.IVA 02392630279

1/1